

**Concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate**

Criteri per la valutazione dei titoli previsti dall'articolo 7, comma 4, del bando, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2018, n. 78

**I Titoli di studio universitari e altri titoli (art. 7, comma 4, lett. a, del bando)**

1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre **27,33 punti**, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

<i>a)</i> voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, <b>punti 0,67</b> per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori <b>punti 1,33</b> in caso di votazione di 110 con lode
<i>b)</i> diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a <b>punti 1,33</b>
<i>c)</i> laurea specialistica (LS), fino a <b>punti 1,33</b>
<i>d)</i> laurea magistrale (LM), fino a <b>punti 1,33</b>
<i>e)</i> <i>master</i> universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, <b>punti 1</b> per ciascuno, fino a <b>punti 2</b>
<i>f)</i> <i>master</i> universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, <b>punti 1,67</b> per ciascuno, fino a <b>punti 3,33</b>
<i>g)</i> diploma di specializzazione (DS), fino a <b>punti 5,33</b> : ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a <b>punti 2,67</b>
<i>h)</i> dottorato di ricerca (DR) fino a <b>punti 8</b> : ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a <b>punti 4</b>

2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, **punti 6**, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove di esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

a) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a **punti 4**, in relazione alla durata in ore

b) attività di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a **punti 2** in relazione alla durata della docenza

3. I titoli di cui al presente paragrafo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.

## **II Abilitazioni professionali (art. 7, comma 4, lett. b, del bando)**

1. Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di **punti 8**, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, **punti 5,34**

b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a), del bando di concorso, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame, **punti 0,67** per ciascuna abilitazione, fino a **punti 1,33** in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame

c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, **punti 0,67** per ciascuna abilitazione, fino a **punti 1,33** in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame

### III Titoli di carriera e di servizio (art. 7, comma 4, lett. c, del bando)

1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito un punteggio complessivo di **punti 33,33** sono:

a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a), del bando di concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di **1 punto** per anno, fino a **punti 20**; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a **2 punti** per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale

b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di **punti 6,67**, come di seguito indicati:

- incarichi di direzione di uffici ricoperti per almeno un anno, fino a **punti 3,17**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico, livello dell'ufficio, numero di unità presenti nell'ufficio, livello di attinenza con le materie delle prove d'esame;
- incarichi di responsabilità, di posizioni organizzative, di coordinamento di unità organizzative ricoperti per almeno un anno, fino a **punti 2**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico, numero di unità presenti nell'unità organizzativa, livello di attinenza con le materie delle prove d'esame;
- incarichi di consulenza, di studio e ricerca ricoperti per almeno un anno, fino a **punti 0,5**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico e livello di attinenza con le materie delle prove d'esame;
- incarichi di Presidente di commissione, di gruppi di lavoro, di comitati e nuclei di valutazione, fino a **punti 0,5**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico, livello di attinenza con le materie delle prove d'esame;
- incarichi di docenza diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 2, fino a **punti 0,5**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico e livello di attinenza con le materie delle prove d'esame

c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lett. a) ovvero dell'incarico di cui alla lett. b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale è attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a **punti 3,33** come di seguito indicato:

- creazione e/o implementazione di applicativi informatici a supporto delle attività di lavoro, fino a **punti 1,66**;
- creazione e/o implementazione di metodi e strumenti di lavoro in grado di migliorare i risultati sotto il profilo dei tempi, dell'efficacia e dell'efficienza, fino a **punti 1,67**.

I criteri di valutazione dei lavori originali di cui al presente punto sono: attinenza con le materie delle prove d'esame, utilizzazione proficua all'interno dell'organizzazione, innovatività rispetto ai processi già utilizzati nell'organizzazione

d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo fino a **punti 3,33** in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame

2. I titoli di cui al presente paragrafo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 2 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente paragrafo, si applicano anche i seguenti principi:
  - a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
  - b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
  - c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
5. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a), del bando di concorso; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di

lavoro con i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente paragrafo sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera a) è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.

#### **IV Pubblicazioni scientifiche (art. 7, comma 4, lett. d, del bando)**

1. Le pubblicazioni scientifiche sono valutate con un punteggio massimo di **punti 1,07** per pubblicazione, fino a un massimo di **punti 5,34** in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione all'Agenzia delle Entrate e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.